

I pericolosi sociali descritti in ambito criminologico, antropico, giuridico e scientifico anche in relazione alla valutazione comportamentale dei suddetti in base ad un campionamento effettuato presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Vincenzo Lusa¹, Patrizia Trapella²

Abstract (versione italiana)

Per pericolosità sociale si intende una specifica peculiarità del reo, ex art. 203 del c.p., da intendersi come probabilità che un soggetto, anche se non imputabile o non punibile, già autore di un reato o quasi-reato, possa in futuro delinquere. L'odierna prognosi giudiziale del fenomeno in trattazione va desunta sia dalle circostanze indicate dall'art. 133 c.p. nonché dalle scoperte compiute dalle neuroscienze, oltre che dalle valutazioni fornite da altri contesti multidisciplinari in grado di stimare il reale grado di pericolosità del soggetto. I parametri evinti sono stati utilizzati per valutare un campionamento di "pericolosi" effettuato presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

¹ *Criminal lawyer, Anthropologist, Criminologist, Lecturer of Criminal Law, Pontificia San Bonaventura University of Rome and UNISED University of Milan. Member of American Academy Forensic Science USA (Jurisprudence)* | Avvocato penalista, Antropologo, Criminologo, Docente di Diritto penale presso l'Università Pontificia San Bonaventura e presso l'Università UNISED in Milano, Member of American Academy Forensic Science USA (Jurisprudence).

² *Criminal lawyer and Criminologist* | Avvocato penalista, Esperto in Scienze Criminologiche.

Parole chiave: *pericolosità sociale, misure alternative, criminologia.*

Abstract (english version)

What is meant by social dangerousness is a specific peculiarity of the offender, in terms of article 203 of the Code of Criminal Procedure, which ought to be understood as the likelihood that a subject, albeit one unable to be indicted or punished, who has already perpetrated an offence or a quasi-offence, might in future commit a crime. The current judicial prognosis of the phenomenon dealt with herein should be deduced both from the circumstances referred to in article 133 of the Code of Criminal Procedure and by the discoveries made by neurosciences, in addition to assessments provided by other inter-discipline contexts which enable one to appraise the subject's real degree of dangerousness. The parameters thus evinced have been utilized in order to appraise a sample of socially dangerous subjects, which appraisal has been carried out at the Venice Surveillance Court.

Keywords: *social dangerousness, alternative measures, criminology.*

Introduzione

Nello Stato attuale di diritto, così come nel mondo dei media, sovente si parla o si accenna ad un concetto il cui suono induce timore in colui che lo ode: la "pericolosità sociale". Non si tratta di una parola proprio per "tutti", anzi tale accezione è precipuamente connessa al mondo del diritto nonché delle scienze umane e, pertanto, è un termine usualmente impiegato da magistrati, avvocati, periti e consulenti dei tribunali.

Nel delineare con più specificità la tematica in trattazione circa le scienze umane, è d'uopo precisare che ci riferiamo ai campi di ricerca afferenti alla biologia, alla psichiatria ed alla psicologia forense e per ultimo, ma fondamentali per l'interesse suscitato in ambito processuale, le neuroscienze. L'articolo 203 del c.p. ci fornisce una prima nomenclatura dell'istituto riguardante la pericolosità sociale e, di conseguenza, in sintesi: una persona è socialmente pericolosa quando, ancorché non imputabile o non punibile, sia probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati.

Nel compiere uno sforzo esegetico circa le predette parole del legislatore, si evince l'attuazione di una sorta di prognosi medica da parte degli addetti i lavori, preceduta da una diagnosi, in grado di far presagire agli operatori giudiziari che esiste una concreta possibilità che un reo, precedentemente stigmatizzato come tale, possa in futuro reiterare azioni di matrice criminosa. In effetti, la nozione di pericolosità sociale è stata introdotta dal codice penale del 1930 su derivazione degli interventi teorici della Scuola Positiva, corrente scientifico-giuridica che, come è noto, leggeva il reato quale fenomeno naturale originato da vari fattori criminologici. In altre parole, la Scuola Positiva focalizzò la sua attenzione sul problema della pericolosità del reo e per la prima volta cercò di fornire un giudizio prognostico sull'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. Tuttavia, la Scuola Classica criticò queste concezioni in base ad un dualismo: ovvero, in primo luogo, per quanto riguardava la definizione del nuovo concetto di pericolosità e la sua compatibilità con la libertà del cittadino, secondo i classicisti appariva necessario che il giudizio di pericolosità non trascurasse l'effettiva

commissione di reato da parte di un soggetto ritenuto responsabile delle proprie azioni; in secondo luogo, che non si escludesse, a vantaggio di una visione unicamente preventiva delle sanzioni, il rapporto di proporzionalità fra durata della pena e misura della colpevolezza. Sulla base di tali premesse, il legislatore del 1930 codificò il concetto di pericolosità sociale accogliendo, in parte, le istanze di entrambi gli orientamenti; quindi venne attuata una completa sinergia tra la Scuola Classica e quella Positiva.

Oggi si può affermare che la pericolosità sociale è un modo di essere del soggetto. La pericolosità sociale, inoltre, è alla base del sistema di applicazione delle misure di sicurezza. La dichiarazione di pericolosità, nell'ambito dell'applicazione delle misure di sicurezza (artt. 199-240 c.p.), non costituisce solo la mera giustificazione giuridica per applicarle, ma definisce altresì anche il criterio per la loro durata. Ancora, la pericolosità assume rilevanza ai fini della sospensione condizionata della pena, del perdono giudiziale, della liberazione condizionale ovvero per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Affinché i favorevoli istituti appena declinati siano concessi al condannato, si dovrà presumere che costui si asterrà dal porre in essere nuovi reati e che, pertanto, la sua pericolosità andrà a scemare. Discende da tali asserti il conio dell'odierna dichiarazione della pericolosità sociale, da intendersi come una caratteristica del reo, essenziale, come esposto, per l'applicazione delle misure di sicurezza, ma anche per quelle di prevenzione (nettamente distanti dalle prime, e normate, come vedremo, da specifica disciplina). Ebbene, l'affermazione di pericolosità sociale è da concepirsi di natura temporanea, attesa la rivedibilità della stessa ed attuabile ai sensi

dell'art. 208 c.p. (riesame della pericolosità) in concerto con l'art. 679 c.p.p. Nel nostro Paese, la prognosi giudiziale volta alla dichiarazione di pericolosità sociale è attuata mediante l'applicazione dell'art. 203, comma 2, c.p., per cui «la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133». Asserto dal quale si trae che tale accertamento andrà compiuto dal giudice, tenuto a ponderare non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo, nozione criminologica caratterizzata dai parametri legali collocati nell'art. 133 c.p. quali appunto: i motivi a delinquere e il carattere del soggetto, i precedenti penali e giudiziari, la condotta antecedente, contemporanea o seguente al reato, nonché le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Si consideri inoltre che l'art. 31 della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 ha abrogato l'art. 204 c.p. stabilendo come la pericolosità sociale, non potendo essere presunta, debba sempre essere accertata (alla commissione del fatto e nel momento in cui il giudice ordina la misura di sicurezza), mentre l'automatismo della misura di sicurezza psichiatrica è stato abrogato, in quanto ritenuto incostituzionale, da più sentenze della Corte Costituzionale, quali: la n. 139 del 27 luglio 1982 che stabilisce l'illegittimità degli art. 222 co. 1 e 205 co. 2 c.p., la n. 249 del 15 luglio 1983 che stabilisce l'illegittimità costituzionale degli art. 222 co. 2 c.p. e 219 co. 1 c.p., la n. 253 del 18 luglio 2003 e la n. 367 del 17-29 novembre 2004, la n. 253 del 18 luglio 2003 e la n. 367 del 17-29 novembre 2004 che dichiarano l'illegittimità dell'art. 222 e 206 c.p. nella parte in cui obbligano il prosciolto per vizio totale di mente al ricovero in o.p.g., laddove sia invece possibile, per gli infermi con vizio parziale di mente, adottare una misura di sicurezza

diversa, nei fatti rappresentata dalla libertà vigilata da scontare nelle comunità terapeutiche. Non possiamo altresì trascurare gli effetti che la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, inerente all'applicazione delle misure di prevenzione, dispiega nell'ambito del tema in trattazione. In particolare, si tratta di misure legate alla riscontrata pericolosità sociale del soggetto, ma non conseguenti alla perpetrazione di un crimine. L'art. 1 della legge *de qua* prevede che le misure in questione siano applicate ai soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, a coloro che traggano proventi per vivere, ovvero a chi sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Per attuare una corretta "diagnosi giudiziaria", inerente alla possibilità che il prevenuto possa nuovamente delinquere, occorrerà dunque vagliare una serie di parametri. Tra questi ultimi, particolare rilievo assumono: la "capacità criminale" (indice di responsabilità del soggetto desumibile dalle tipologie di crimini commessi) e il "carattere del reo" (fattore idoneo a chiarire la reale criminogenesi, di sovente connessa all'ambiente in cui egli vive o ha vissuto, in rapporto al contesto sociale e familiare), dal quale il giudice deduce la capacità a delinquere mediante una prognosi attuata *ex ante* rispetto al fatto delittuoso (si noti come il carattere del reo vada distinto dal "temperamento", fattore di matrice biologica ed ereditaria, la cui commistione con l'ambiente origina il carattere). Va ulteriormente precisato che, per "capacità a delinquere", si intende una speciale disposizione, o inclinazione, dell'individuo a commettere fatti in palese contrasto con le vigenti norme penali. Il citato art. 133 c.p.,

difatti, annoverando i suindicati parametri, disegna la pericolosità sociale quale forma intensa della capacità a delinquere.

Sarà, dunque, la prognosi valutativa del criminale - effettuata mediante l'attestazione di "abitudine ritenuta dal giudice" ex art. 103 c.p., alla luce delle circostanze di cui all'art. 133 c.p. - a far ritenere il colpevole dedito al crimine. Secondo Giannini il giudice, ex art. 133, dovrà quindi valutare, ad esempio se si tratta di un delinquente di normale sensibilità, ovvero se costui è incline a cedere al delitto o se è spinto verso il crimine da prospettive economiche, ovvero se costui sia influenzato da un ambiente criminogeno in grado di plagiario.

Ancora annotiamo che l'art. 133 c.p. contiene ulteriori parametri volti a realizzare l'inquadramento del reo. Tali parametri sono in effetti volti ad acclarare se il soggetto in esame sia un calcolatore od un impulsivo (portato dunque a superare le inibizioni sociali per incapacità a resistere agli impulsi interni o alle suggestioni esterne), se ha commesso reati dello stesso tipo od aventi motivazioni analoghe, se il reato commesso sia un fenomeno isolato nella tipologia di vita dal reo condotta e che pertanto appaia in contrasto con la commissione di atti delittuosi, e se, infine, la condotta contemporanea e susseguente al reato ne contraddica i motivi (Giannini, 2002). Va ricordato, infine, come ex art. 109 c.p. la dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato possa enunciarsi in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena, ferme le competenze del Tribunale di Sorveglianza ex art. 678 c.p.p. Quella inerente la tendenza a delinquere, di contro, è pronunciabile solo con sentenza di condanna.

Nel tempo, con l'avvento delle Scuole di pensiero di cui si è già trattato, ammettere l'esistenza di un deviante "per tendenza

istintiva" si pone in netto contrasto con la capacità di intendere e di volere quale fondamento dell'imputabilità concepito dalla Scuola Classica (Carmignani, Rossi, Carrara).

Perciò esegeticamente deriva che, alla originaria dizione "tendenza istintiva", si sostituì quella di "particolare predisposizione al delitto", mutata poi in "speciale inclinazione al delitto", così come odiernamente appare nell'art. 108 c.p. Tuttavia, il dettato giuridico *de quo* non troverà applicazione, *ex lege*, nei confronti di soggetti la cui «inclinazione al delitto» derivi da vizio totale o parziale di mente (ex artt. 88 e 89 c.p.). Le dottrine penalistiche hanno coniato una classificazione generale dei pericolosi sociali suddividendoli come: i pericolosi imputabili che abbiano commesso un reato (artt. 102 e ss. c.p.), i pericolosi non imputabili che abbiano violato la legge penale (artt. 88 e ss. c.p.) ed infine, i pericolosi imputabili cui sia stato ascritto un quasi reato (artt. 49 e 115 c.p.). Un tempo, il Codice Penale del 1930 stigmatizzava due tipologie di pericolosità sancite dall'art. 204: quella accertata di volta in volta dal giudice (co. 1) e quella presunta dalla legge con conseguente e automatica applicazione di una misura di sicurezza (co. 2). Si trattava, in quest'ultimo caso, di una presunzione di esistenza dovuta alla commissione del fatto e di persistenza della pericolosità al momento dell'applicazione della misura.

Pertanto un tempo si dichiaravano presuntamente pericolosi i prosciolti per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti, per sordomutismo o per minore età se trattasi di delitto non colposo per il quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione per un tempo superiore a due anni (art. 222 c.p.); i condannati, per delitto doloso o preterintenzionale, a pena diminuita per

infermità psichica, per intossicazione da alcool o da stupefacenti o per sordomutismo, quando la pena comminata per il delitto non è inferiore nel minimo a cinque anni (art. 219 co. 1 c.p.); i condannati alla reclusione per delitto commesso in stato di ubriachezza o di intossicazione abituale da stupefacenti (art. 221 c.p.); i condannati per reato di ubriachezza abituale o per reato commesso in stato di ubriachezza abituale, agli effetti del divieto di frequentare osterie e spacci pubblici; i minori imputabili condannati per delitto commesso durante l'esecuzione di una misura di sicurezza cui erano stati sottoposti perché non imputabili; i condannati alla pena della reclusione per almeno dieci anni. I soggetti appena declinati erano stigmatizzati, *ex lege, tout court* come pericolosi e l'apparato normativo escludeva ogni possibile accertamento effettuato dal giudice e volto a contraddire tale dichiarazione.

Appare chiarificante a tale proposito la annotazione compiuta dal Gianini e volta ad affermare che, un tempo, il malato di mente doveva ritenersi un soggetto che, a cagione del suo stato, era più incline del sano a commettere reati (Giannini 2002). Infine l'art. 31 della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 ha abrogato l'art. 204 c.p. stabilendo come la pericolosità sociale, non potendo essere presunta, debba sempre essere accertata sia alla commissione del fatto sia nel momento in cui il giudice emana la misura di sicurezza, mentre l'automatismo della misura di sicurezza psichiatrica è stato abrogato, in quanto ritenuto incostituzionale, da più sentenze della Corte Costituzionale (si enumerano in materia la n. 139 del 27 luglio 1982, la n. 249 del 15 luglio 1983, la n. 253 del 18 luglio 2003 e la n. 367 del 17-29 novembre 2004).

Giunti a questo punto della trattazione è d'uopo sottolineare come la pericolosità sociale debba essere studiata in modalità multidisciplinare con le congiunte sinergie dovute agli studi (recenti) della psichiatria e delle neuroscienze in ottica antropica (antropologia criminologica) se si vorrà pervenire ad una serena e reale valutazione della pericolosità sociale. Invero, le "neuroscienze" in questi ultimi anni si sono dedicate alla valutazione degli aspetti molecolari, cellulari, strutturali, funzionali, evolucionistici, computazionali e medici del sistema nervoso umano, svelando l'origine di determinati comportamenti aggressivi nell'uomo mediante analisi computerizzate quali EEG, TAC, tomografia ad missione di positroni (PET) magnetoencefalografia (MEG).

Così, la psiche del reo viene analizzata anche alla luce delle peculiarità del patrimonio genetico del soggetto ritenuto, nel caso di specie, in possesso di un corredo genetico caratterizzato dalla presenza di polimorfismi (allele MAOA, MAOA-L) tali da renderlo più *vulnerabile* ad eventi stressanti ai quali risulta predisposto a reagire in maniera aggressiva. L'ambiente, pertanto, si è dimostrato capace di influenzare il comportamento umano. In campo genetico, lo studio di alcuni alleli ha permesso di comprendere che esiste un rapporto tra genetica e crimine e ciò attraverso l'esame di un enzima monoamina-ossidasi MAO (allele MAOA-L) sito sul cromosoma X e il catecolo O-metiltransferasi COMT, che regola la funzione dei neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina (Nutt et al., 2007). Le monoamine sono diffuse nel sistema nervoso centrale con funzioni deputate tra le altre all'attenzione, umore, ansia ed irritabilità (van Hock, Morgan, Schutter, 2010). La serotonina regola

il comportamento impulsivo-aggressivo e le sue alterazioni sono ritenute alla base dell'aggressività ed i cui alleli (tra cui l'allele-s) determinano una minor capacità di adattamento e quindi generano comportamenti aggressivi (Coming et al., 2001). La dopamina invece è coinvolta nel sistema Reward, ovvero il meccanismo che induce l'individuo a reiterare un'azione finalizzata ad una ricompensa tra cui ricerca del cibo o l'aggressione per sopraffare un nemico, mediante l'azione del gene SLC6A3 e dell'enzima COMT (Dreher et al., 2009). Alla luce delle considerazioni sopra delineate, occorrerà valutare sette parametri fondamentali di matrice multidisciplinare per comprendere la genesi dell'atto criminale.

Alcuni di questi criteri valutativi appartengono alle branche scientifiche proprie dell'antropo-biologia, altri afferiscono ai settori criminologici; pertanto considereremo: la biologia dell'encefalo (ove insiste il fattore genetico), la personalità dell'autore (che si fonda sull'indagine psicologica e psichiatrica dello stato mentale dell'individuo, ad esempio il "carattere") e l'ambiente in cui questi vive. Non può essere sottaciuto che la comprensione degli alleli sopra declinati debba essere effettuata relazionandola alla personalità degli individui in una scala più generale, all'*homo sapiens* caratterizzato dal suo evolversi. Da qui agevolmente si deduce che, oltre ai parametri scientifici appena evocati, appare fondamentale stimare il fenomeno della pericolosità sociale in un'ottica antropica che necessariamente deve includere, nel proprio alveo tecnico-culturale, sia lo studio degli habitat geografici (*rectius*, l'ambiente per i criminologi), sia la valutazione del fattore temporale connesso all'evoluzione umana, se si vorrà pervenire alla decifrazione delle

origini della criminogenesi. Pertanto i nominati parametri dovranno essere associati ad altri *items* che sono propri delle scienze evoluzionistiche, quali: mutazioni e migrazioni, deriva genetica e selezione naturale e sessuale (Lusa, Pascasi 2012).

Ad ogni buon conto, è nell'alveo scientifico e nosografico del Tribunale di Sorveglianza che possiamo verificare le particolarità caratteriali e caratteristiche sintomatiche proprie dei pericolosi sociali.

Nell'ambito criminologico e legale appena delineato e fermi i rilievi svolti inseriamo, giunti a questo punto della trattazione, la campionatura estrapolata presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Nello specifico del nostro lavoro, abbiamo messo in correlazione alcune delle misure alternative alla detenzione (ossia l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà) ed il concetto di "pericolosità sociale", nello specifico di valutazione/riesame di quest'ultima nei confronti di un soggetto che è stato colpito da una condanna definitiva ad una pena detentiva.

Rientrano nelle misure alternative alla detenzione anche la liberazione condizionale e, per i soggetti di uno Stato extra UE irregolari sul nostro territorio, l'espulsione dal territorio italiano come sanzione sostitutiva o alternativa al carcere. Come anche la detenzione domiciliare concessa a condannati con pena non superiore a diciotto mesi ex L. 199/2010.

Nel nostro studio sono state analizzate, a titolo di "campione", alcune ordinanze pronunciate nell'anno 2009 aventi ad oggetto istanze volte alla concessione di misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova al servizio sociale (anche nei casi di

abuso patologico di alcool o sostanze stupefacenti), detenzione domiciliare e semilibertà.

L'analisi riguarda un campione composto da persone di nazionalità italiana e straniera, con una minoranza di donne rispetto agli uomini.

L'età media è risultata essere compresa per la maggioranza dei casi tra i trenta e i quarantacinque anni, a seguire tra i cinquanta e cinquantacinque con pochi casi *over* sessantacinque anni.

Nella maggior parte dei casi il reato per i quali i condannati si trovano/trovavano *in vinculis* è quello afferente la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A seguire altri reati quali rapina, ricettazione, falso, furto.

I provvedimenti presi in esame forniscono un risultato quasi equivalente sia in punto di rigetto che di accoglimento delle istanze.

Vediamoli nello specifico:

1) Rigetto di affidamento in prova al servizio sociale di un soggetto maschio italiano (1973) per reati di pornografia minorile e affini. Il rigetto viene motivato con l'assenza di riflessione critica rispetto ai reati commessi. Si dà atto di un avviato percorso terapeutico di tipo psicologico e si sottolinea la necessità di un periodo ulteriore di osservazione scientifica.

2) Rigetto di affidamento in prova in casi particolari di un soggetto maschio italiano (1971) recidivo per reati attinenti la violazione di legge stupefacenti. Il rigetto viene motivato sulla scorta della pessima condotta, condotta irregolare, presenza di rapporti disciplinari, assenza di riflessione critica nonché di volontà di cambiamento. Si dà contezza dell'avviato programma terapeutico intramurario e della necessità di un ulteriore periodo di

osservazione scientifica.

3) Rigetto di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare/semilibertà di un soggetto maschio straniero (1971) condannato per violazione normativa stupefacenti, recidivo che aveva già usufruito di misure alternative al carcere. Il rigetto si fonda sulla sussistenza di abitudine e professionalità al reato, nonché della pericolosità sociale confermata e non smentita nel corso dell'osservazione scientifica della personalità. Anche la recidiva porta ad un giudizio tale da far ritenere che gli effetti sperati del reinserimento sociale non hanno dato esito positivo alcuno.

4) Rigetto di istanza di detenzione domiciliare di maschio italiano (1964) per il reato di violazione della normativa stupefacenti motivato anche dalla presenza di precedenti penali risalenti nel tempo.

5) Inammissibilità di istanza di affidamento in prova in casi particolari di un soggetto maschio italiano (1961) condannato per vari reati ad una pena superiore ai 10 anni di reclusione, recidivo. Il Tribunale sottolinea la presenza di un precedente affidamento negativo e revocato. All'epoca dell'ordinanza non risultavano risolte le problematiche attinenti la condizione di disagio personale e sociale. La personalità risulta violenta ed aggressiva anche in ambito familiare con una propensione al crimine. Il soggetto presenta anche problemi di tipo psicologico sociale e relazionale. Negativi anche i programmi terapeutici precedenti. Patologia HIV. Patologie di tipo psicologico. Seguito in carcere con terapia farmacologica.

6) Rigetto e inammissibilità ad istanza di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare/semilibertà di soggetto donna italiana (1957) per il reato di furto in abitazione recidiva. Il Tribunale

accerta l'esistenza di pericolosità sociale. Trattasi di prima esperienza carceraria. La condannata non risulta aver maturato una completa ed adeguata riflessione critica circa i reati commessi (precedenti penali dal 1984) e sullo stile di vita pregresso. La richiesta di misura alternativa al carcere risulta prematura; difetta un progetto di reinserimento. Inoltre si rappresenta la necessità per la donna di dover ancora elaborare il processo di riflessione critica e la volontà di cambiamento.

7) Rigetto di istanza di detenzione domiciliare/differimento pena di donna straniera (1983) condannata per reato di violazione normativa stupefacenti e altro. Viene dato atto di evidente pericolosità sociale, in pendenza di altri procedimenti penali.

8) Rigetto di istanza di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare di maschio straniero (1978) per violazione normativa stupefacenti ed altro reato. Nonostante la regolare condotta carceraria e la partecipazione all'attività intramuraria e lavorativa, il Tribunale osserva l'assenza di una riflessione critica sul grave reato e sullo stile di vita irregolare. La richiesta di misure alternative risulta prematura, con necessità di un periodo di osservazione scientifica sulla personalità e di trattamento per favorire un serio processo di riflessione critica da parte del condannato.

9) Deliberazione di estinzione pena di soggetto maschio italiano (1948) in merito ad istanza di affidamento in prova, già affidato ex art. 47 O.P. La condanna riguardava un provvedimento di cumulo di pene. Il Tribunale osserva un reinserimento positivo.

10) Istanza di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare con parere favorevole alla detenzione domiciliare

di donna italiana (1964) per reato di furto e altro. Diversi precedenti penali per diversi reati. Un solo episodio di rapporto disciplinare e buone relazioni sociali con altre detenute. Impegnata nelle attività lavorative intramurarie e partecipa a quelle trattamentali. Pericolosità sociale desumibile dai reati commessi non consente la più ampia misura alternativa al carcere in quanto risulta impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole sul contenimento residuo della pericolosità sociale con gli strumenti proposti dall'istituto, né sulla rieducazione.

11) Istanza di revoca di detenzione domiciliare negata di soggetto maschio italiano (1983) condannato per diversi reati. Il Tribunale osserva che, in sede di domiciliari, il soggetto continua a fare uso di sostanze stupefacenti, rifiutando i colloqui con lo psicologo. Osserva, tuttavia, il pentimento e la consapevolezza della responsabilità del condannato.

12) Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare/semilibertà. Rigetto delle prime due ed accoglimento della semilibertà di soggetto maschio italiano (1969) condannato per il reato di detenzione illegale armi. Precedenti penali e recidiva. Il Tribunale attesta la condotta regolare e partecipativa intramuraria. Tuttavia osserva che il condannato minimizza il passato e presenta difficoltà di controllare la propria condotta in situazioni di stress. Soggetto con problemi in passato di tossicodipendenza superato grazie ad un programma terapeutico durante precedente affidamento in prova in casi particolari. Accolta la semilibertà tenuto conto dell'ammissione da parte del soggetto delle proprie responsabilità. Il Tribunale ritiene la misura della semilibertà la più adatta a

garantire il contenimento della pericolosità sociale.

13) Istanza di revoca di detenzione domiciliare accolta nei confronti di soggetto maschio straniero (1969) *in vinculis* con provvedimento di cumulo di pene per diversi reati. La revoca é dovuta ad evasione dai domiciliari.

14) Accoglimento di istanza di affidamento in prova in casi particolari di soggetto maschio italiano (1986) condannato per rapina aggravata. Il soggetto ha risarcito le vittime; é tossicodipendente ed esprime la necessità di sentirsi contenuto. Viene presentato un progetto terapeutico valido ed utile per il contenimento della pericolosità sociale.

15) Rigetto di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/semilibertà di soggetto maschio straniero (1976) condannato per violazione normativa stupefacenti. Due precedenti penali. Socialmente pericoloso, il Tribunale osserva la mancanza di un progetto di reinserimento sociale.

16) Accoglimento di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali di maschio straniero (1983) per violazione normativa stupefacenti. Senza precedenti penali il Tribunale osserva una non rilevante pericolosità sociale.

17) Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare/semilibertà con accoglimento della seconda e rigetto nel resto di soggetto maschio italiano (1948) in carcere con cumulo pene. Soggetto invalido e malato.

18) Istanza di detenzione domiciliare accolta di soggetto maschio italiano (1966) condannato per violazione normativa stupefacenti. Il Tribunale osserva la regolarità della misura.

19) Rigetto ed inammissibilità di istanza

di detenzione domiciliare/semilibertà di soggetto maschio straniero (1981) condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Già colpito da precedenti penali. Manca lavoro e prospettiva lavorativa. Si osserva una non trascurabile pericolosità sociale, legata anche alla capacità di eludere indagini e controlli.

20) Accoglimento di estensione detenzione domiciliare di maschio italiano (1942) condannato per diversi reati ad una pena superiore ai 20 anni. Il soggetto si trova già in detenzione domiciliare per motivi di salute ed é sottoposto a programma psichiatrico. Il Tribunale osserva il buon andamento della misura.

21) Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare con accoglimento della prima misura di donna italiana (1980) condannata per violazione normativa stupefacenti. Non ci sono precedenti penali, regolarità della condotta, esclusione della pericolosità sociale. Il Tribunale osserva un serio processo di reinserimento sociale. La donna é affetta da tossicodipendenza in remissione con opportunità di sostegno psicologico.

22) Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare con accoglimento della seconda di donna straniera (1980), condannata per ricettazione e altro. Si osserva una condanna regolare e partecipativa alle attività trattamentali. Tuttavia risulta non ancora ultimato il processo di riflessione critica e, pertanto, il Tribunale ritiene di non poter formulare un sicuro giudizio prognostico.

23) Istanza di affidamento in prova al servizio sociale/detenzione domiciliare/semilibertà, con rigetto delle prime due di maschio straniero (1981) condannato per violazione normativa stupefacenti ed altri reati. Trattasi di soggetto

tossicodipendente, senza lavoro. Manca la revisione critica e questo non consente la concessione di altre misure, ritenute premature. La semilibertà, invece, consentirebbe di iniziare un percorso rieducativo e di formazione lavorativa.

24) Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare, rigettata. Il Tribunale dispone d'ufficio la semilibertà a soggetto maschio straniero (1984) detenuto per reati di violazione normativa stupefacenti. Il soggetto è senza precedenti penali. Ha avviato un processo di riflessione critica riconoscendo le proprie colpe. Sono invece da rigettarsi le altre richieste in quanto premature, non potendosi formulare un giudizio prognostico positivo. La riflessione risulta allo stato iniziale.

25) Rigetto di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare/semilibertà di soggetto maschio straniero (1976) condannato per violazione normativa stupefacenti. Due precedenti di cui uno per lo stesso reato che lo vede *in vinculis*. Non trascurabile il livello di pericolosità sociale. Il Tribunale osserva anche una mancata rescissione dei contatti con la criminalità.

26) Rigetto di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare/semilibertà di soggetto maschio straniero (1977) condannato per violazione normativa stupefacenti. Il soggetto è irreperibile.

27) Rigetto di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali/detenzione domiciliare/semilibertà di soggetto maschio italiano (1962) condannato per violazione misure di prevenzione. Colpito da numerosi precedenti penali e numerose carcerazioni. Il Tribunale osserva una rilevante pericolosità sociale e l'assenza di revisione critica.

28) Istanza di revoca di affidamento in prova in casi speciali, non disposta di maschio italiano (1973) colpito da provvedimento cumulo pene. Tenuto conto di comportamenti irregolari di scarsa adesione al programma terapeutico veniva già revocato il precedente affidamento speciale.

Considerazioni

Considerando l'aspetto che più ci interessa, ossia la "pericolosità sociale", è possibile affermare che, dallo studio a campione effettuato, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha verificato, nei casi di rigetto delle richieste di applicazione di misure alternative al carcere, l'assenza nei soggetti sottoposti all'esperienza carceraria di una completa ed adeguata riflessione critica circa i reati commessi, nonché sullo stile di vita pregresso.

In molti casi di mancato accoglimento della domanda formulata dal detenuto è stata osservata una mancanza di riflessione critica e di volontà al cambiamento. In altri casi il giudicante ha delineato la propensione al crimine dettato da condizioni di disagio personale e sociale. In particolare, è stata messa in evidenza la presenza di personalità violente ed aggressive in alcuni soggetti detenuti con problemi di tipo psicologico sociale e relazionale.

Altri di questi condannati presentano patologie di tipo psicologico/disturbi di personalità. Sono, inoltre, stati riscontrati casi di tossicodipendenza per i quali sono stati intrapresi programmi terapeutici.

La pericolosità sociale si evince dalle ordinanze di rigetto, non soltanto dal comportamento tenuto dai soggetti antecedentemente l'esperienza carceraria ma

anche in merito alla condotta intra muraria. I detenuti, si osserva, tengono costantemente condotta irregolare, con scarsa se non nulla attività di partecipazione alle attività scolastiche ed extra scolastiche proposte. O, ancora, si osserva la presenza di rapporti disciplinari.

Dall'altra parte, la concessione delle misure alternative al carcere si fonda sull'esito positivo del periodo di osservazione scientifica della persona, grazie alla quale viene valutata l'assenza e, in ogni caso, l'attenuazione della pericolosità sociale. Nel primo caso il giudicante si è trovato ad esprimere parere favorevole rispetto all'applicazione della misura di più ampio respiro, ossia l'affidamento in prova. Nel caso di attenuazione, ha dato modo di poter fornire un giudizio prognostico favorevole, permettendo al condannato di fruire della detenzione domiciliare ovvero della semi libertà. Quest'ultima viene ritenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia la misura migliore tale da contemperare esigenze di contenimento della pericolosità sociale.

Da ultimo non possiamo tralasciare che il Tribunale di Sorveglianza medesimo (sempre per il campione analizzato) ha espresso parere favorevole alla concessione delle misure alternative richieste, considerando il processo di riflessione critica del detenuto che nel corso dell'esperienza carceraria ha ammesso le proprie colpe.

Infine, una brevissima riflessione sui casi di concessione di affidamento in prova speciale. Si tratta di misura alternativa concessa a soggetti alcol o tossico dipendenti che hanno intrapreso in carcere o sono in procinto di intraprendere un progetto terapeutico. Nel campione considerato, il parere favorevole espresso dal Tribunale

deriva anche dalla considerazione di questa tipologia di progetti quale utile e valido strumento per il contenimento della pericolosità sociale del soggetto.

Bibliografia

C. DARWIN, *The descent of man, and selection in relation to sex*, Murray, London 1871.

B. LIBET, *Mind time: the temporal facto in consciousness*, Harvard University Press, Cambridge 2004.

V. LUSA, M. BORRINI, *L'Atto Criminale*, Lo Scarabeo, Bologna 2008.

V. LUSA, S. PASCASI, *La genetica entra in aula per misurare l'incapacità*, in *Il Sole24Ore*, 2012, p. 11.

V. LUSA, S. PASCASI, *Dichiarazione di pericolosità sociale*, in *Diritto Penale, Ventiquattrore Avvocato*, 6 (2013), pp. 82-90.

V. LUSA, M. BORRINI, *Classifying Criminal Subjects: Clustering based on Psychobiological sciences and italian criminal law* (American Academy Forensic Science. Proceedings Forensic Science: Jurisprudence). Colorado Springs: American Academy of Forensic Sciences, 2002-2012, p. 61.

V. LUSA, *La devianza umana. Una risposta adattativa o maladattativa all'ambiente*, a cura di J. ARNAUD, M. ARZARELLO, C. PERETTO, Università di Ferrara, 2013 (Variabilità umana tra passato e presente), pp. 111-112.

I. MERZAGORA BETSOS: *De servo arbitrio, ovvero: le neuroscienze ci salveranno dal pesante fardello delle libertà*, in *Rassegna italiana di Criminologia*, 1 (anno V), pp. 7-17.

E. KRAEPELIN, *Trattato di psichiatria*, F. Vallardi, Milano 1907.

D. NUTT et Al., *The other face of depression, reduced positive affect the role of catecholamines in causation and the cure*, *J. Psychopharmacol*, New York 2006, pp. 461-471.

T. PIEVANI, *Biologia dell'altruismo*, *MicroMega* 7, Milano 1990, pp. 45-63.

A. RAINE, *Violence and psychopathy*, Kluwer /Plenum, New York 2001.

H. SELYE, *The Stress of life*, McGraw-Hill, New York 1978.

J. VAN HOCKMORGAN, D.J. SCHUTTER, *Socially explosive minds:the triple imbalance hypothesis of reactive aggression*, *J. Pers*, 78, Boston 2010, pp. 67-94.